

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 25 gennaio 2024 - n. 1553

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e di pagamento per le Misure a superficie/capo - Terza versione del 24 gennaio 2024

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, che approva il programma di sviluppo rurale della regione italiana della Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

Visto il «Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e di pagamento per le Misure a superfic-

cie/capo» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvato con d.d.s. n. 9942 del 24 agosto 2020

Vista la Scheda di Misura PSR 2014-2020 - Operazione 8.1.02 «Mantenimento delle superfici imboschite» approvata con d.d.s. n. 9942 del 24 agosto 2020

Viste le seguenti Schede di Misura approvate con d.d.s. n.11195 del 28 luglio 2022

- PSR 2014-2020 - Misura 10-sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali»
- PSR 2014-2020 - Misura 11 «Agricoltura biologica»

Visto il d.d.s. n. 7 del 4 gennaio 2024 - «Aggiornamento delle modalità di applicazione del procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di uso del suolo e consistenza territoriale - Istanza di riesame.»

Ritenuto opportuno ridefinire le modalità operative per la verifica della eleggibilità delle superfici richieste a premio nelle domande di sostegno/pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2022 Sottomisura 10.1, Misura 11, Operazione 8.1.02 e le modalità operative per la determinazione delle superfici accertate a premio corrispondenti

Considerato altresì CHE si rende necessario apportare modifiche alle procedure di verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità delle domande di pagamento per le misure / operazioni pluriennali sopra richiamate

Visto il «Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e di pagamento per le Misure a superficie/capo» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Terza versione 24 gennaio 2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che recepisce le modifiche resesi necessarie di cui ai punti precedenti

Considerato che i contenuti del Manuale allegato al presente Decreto apportano di conseguenza modifiche a disposizioni già contenute nelle seguenti Schede di Misura approvate con d.d.s.n.11195 del 28 luglio 2022

- PSR 2014-2020 - Misura 10 - Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali»
- PSR 2014-2020 - Misura 11 «Agricoltura biologica»

e alla Scheda di Misura PSR 2014-2020 - Operazione 8.1.02 «Mantenimento delle superfici imboschite» approvata con d.d.s. n. 9942 del 24 agosto 2020;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19.12/2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XII/113 Seduta del 12 aprile 2023 «Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127»;
- il d.s.g. n. 7782 del 24 maggio 2023 con il quale vengono riassegnate le posizioni dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia riferite all'assetto organizzativo attualmente vigente alle neocostituite Direzioni generali e centrali;
- il IX Provvedimento Organizzativo 2023, approvato con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023, che assegna l'incarico dal 15 luglio 2023 al dott. Federico Giovanazzi quale direttore dell'Organismo Pagatore Regionale e al dott. Paolo Tafuro quale dirigente della Struttura - Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio Tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

Recepite le premesse, cui si rinvia integralmente,

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 02 febbraio 2024

DECRETA

1. di approvare il «Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e di pagamento per le Misure a superficie/capo» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Terza versione 24 gennaio 2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che i contenuti del Manuale allegato al presente decreto apportano modifiche a disposizioni già contenute nelle seguenti Schede di Misura approvate con d.d.s. n.11195 del 28 luglio 2022

- PSR 2014-2020 - Misura 10 - Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali»
- PSR 2014-2020 - Misura 11 «Agricoltura biologica»

e alla Scheda di Misura PSR 2014-2020 - Operazione 8.1.02 «Mantenimento delle superfici imboschite» approvata con d.d.s. n. 9942 del 24 agosto 2020;

3. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>);

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

Il dirigente
Paolo Tafuro

_____ • _____



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

**MANUALE OPERATIVO PER LA
GESTIONE E IL CONTROLLO DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO
PER LE MISURE A SUPERFICIE/CAPO**

Documento:

Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e di pagamento per le Misure a superficie/capo del PSR 2014-2020 della Regione Lombardia.

Edizione	Data di riferimento
1 – Prima versione	20/12/2018
2 – Seconda versione	24/08/2020
3 – Terza versione	24/01/2024

Indice

1	INTRODUZIONE	
1.1	Scopo e contenuto del manuale	
1.2	Soggetti coinvolti	
2	ISTRUTTORIA DI RICEVIBILITÀ / AMMISSIBILITÀ	
2.1	Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità delle domande di sostegno iniziale / pagamento	
2.2	Istruttoria di mantenimento delle condizioni di ammissibilità delle domande di pagamento	
2.3	Controlli incrociati nell'ambito del SIGC	
3	ISTRUTTORIA DI CONTROLLO	
3.1	Controlli in loco	
3.2	I controlli in loco sugli impegni	
3.2.1	Selezione del campione	
3.2.2	Preavviso	
3.2.3	Verifiche in campo	
3.2.3.1	Casi particolari	
3.2.4	Relazione di Controllo	
3.3	Controlli sul rispetto della condizionalità	
3.4	Procedimento di istruttoria di controllo	
3.4.1	Verifica della eleggibilità delle superfici a premio e convocazione delle aziende in contraddittorio	
4	ISTRUTTORIA DI SALDO	
5	ESITI DEI CONTROLLI	
5.1	Riesame	
6	SANZIONI	
7	MODIFICHE ALLA DOMANDA, RINUNCE, DECADENZE E ALTRO	
	MODELLO A - COMUNICAZIONE RISULTATI DEI CONTROLLI OGGETTIVI	

Glossario dei principali acronimi e definizioni utilizzati nel testo

AFCP/Provincia di Sondrio	Sedi provinciali della DGA - Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca
Art.	Articolo
BCAA	Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
BURL	Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
CAA	Centro Assistenza Agricola
CEE	Comunità Economica Europea
CGO	Criteri di Gestione Obbligatorii
CRA – MAC	Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo
CRA –ORL	Unità di ricerca per l'orticoltura di Montanaso Lombardo
CRS/CNS	Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi
D.lgs.	Decreto legislativo
D.P.R.	Decreto Presidente della Repubblica
DGR	Deliberazione Giunta Regionale
DM	Decreto Ministeriale
DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE / PAGAMENTO	Domanda presentata nel primo anno di adesione all'operazione (per tutte le operazioni) e che è contemporaneamente domanda di pagamento nelle operazioni con durata annuale (Misura 12, Misura 13)
DOMANDA DI PAGAMENTO	Domanda presentata negli anni successivi a quello iniziale di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità (nelle operazioni con impegni pluriennali es. Sottomisura 10.1, Misura 11)
GIS	Sistema Informativo Computerizzato; (in inglese: Geographic Information System)
GPS	Sistema di Posizionamento Globale; in inglese: Global Positioning System
Ha	Ettaro
IMPRENDITORE AGRICOLO	Art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse..."
L.r.	Legge Regionale
OD	Organismo Delegato
OP	Organizzazione Produttori Ortofrutticoli
OPR	Organismo Pagatore Regionale
PAN	Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
PEC	Posta elettronica certificata
PIN	Codice identificativo personale (Personal Identification Number)
PO	Programmi Operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli
PSR	Programma di Sviluppo Rurale
SOCIETÀ AGRICOLA	Società di persone, di capitali o cooperativa che abbia come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile.
SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE	Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)
SIARL	Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia
Sis.Co.	Sistema Informativo delle Conoscenze

s.m.i	Successive modiche e integrazioni
S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
S.O.I.	Superficie Oggetto di Impegno
UB	Unità di Bestiame
ZVN	Zone Vulnerabili ai Nitrati
NZVN	Zone non vulnerabili ai nitrati

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo e contenuto del manuale

Il manuale mira a precisare le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione delle procedure, dei controlli e delle sanzioni relative all'applicazione delle Misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (di seguito PSR) della Regione Lombardia.

Le presenti disposizioni, pertanto, descrivono la procedura generale e i termini per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito delle Misure del PSR in oggetto, presentate a partire dal 2023.

Il Manuale è, inoltre, integrato da specifiche Schede di Misura/Operazione che forniscono ulteriori dettagli e chiarimenti in relazione alle caratteristiche di ciascuna Misura/Operazione.

In generale, il manuale può essere riferibile alle Misure riportate nella seguente tabella:

Misura ¹	Tipologia impegno	Normativa di riferimento
8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	Pluriennale	Articolo 21, paragrafo 1, lett. a) e b) Articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Regolamento (UE) n. 702/2014
10. Pagamenti agro-climatico-ambientali	Pluriennale	Articolo 28, Regolamento (UE) n.1305/2013
11. Agricoltura Biologica (11.1.01 - Conversione all'agricoltura biologica; 11.2.01 - Mantenimento dell'agricoltura biologica)	Pluriennale	Articolo 29, Regolamento (UE) n.1305/2013
12. Indennità aree Natura 2000 (*)	Annuale	Articolo 30, Regolamento (UE) n.1305/2013
13. Indennità aree di montagna (*)	Annuale	Articolo 31, Regolamento (UE) n.1305/2013

(*) Misura non più attiva da anno campagna 2023

1.2 Soggetti coinvolti

La gestione delle domande di sostegno/pagamento nell'ambito delle Misure a superficie/capo prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- **L'Organismo Pagatore della Lombardia (OPR)** responsabile dei controlli (amministrativi e in loco) necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti.
- **L'Autorità di Gestione del Programma (AdG):** Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia (DGA), responsabile dell'istruttoria di ricevibilità/ammissibilità delle domande di sostegno e, in generale, dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
- **L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA):** organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

¹ Regolamento (UE) n. 1305/2013, Allegato VI

- **Le sedi provinciali della DGA - Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio/ERSAF Lombardia:** OPR delega alcune funzioni amministrative ed i controlli agli Uffici AFPC competenti per territorio, alla Provincia di Sondrio o a ERSAF convenzionate con OPR. La delega è relativa ai controlli in loco riguardo la verifica del rispetto degli impegni di Misura, non verificabili nell'ambito dei controlli amministrativi incrociati del SIGC.

Al fine di garantire il principio della **separazione delle funzioni e delle responsabilità**, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 49 (2) del Reg. (UE) 809/2014, si dispone quanto segue:

- I funzionari che eseguono i controlli amministrativi in fase d'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno iniziali devono essere diversi da chi svolge i controlli in fase di istruttoria di pagamento nella prima annualità.
- Per le domande di pagamento presentate nelle annualità successive, la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e i controlli in fase di istruttoria di pagamento possono essere svolte da unico istruttore.
- Tutte le attività e i controlli dovranno essere verificati da un funzionario di grado superiore che visterà i verbali elaborati (istruttoria, liquidazione e controllo in loco) e firmerà l'elenco di liquidazione.

2 ISTRUTTORIA DI RICEVIBILITÀ / AMMISSIBILITÀ

2.1 Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità delle domande di sostegno iniziale / pagamento

Le domande presentate e validate in SISCO sono sottoposte ai controlli rientranti nella fase di istruttoria di ricevibilità / ammissibilità.

Tali controlli per le domande di sostegno iniziale / pagamento presentate il 1° anno, nell'ambito delle Misure con impegni di carattere pluriennale sono di competenza della DGA.

2.2 Istruttoria di mantenimento delle condizioni di ammissibilità delle domande di pagamento

Le domande di pagamento afferenti alle Misure che prevedono impegni pluriennali, sono presentate dai beneficiari alla Regione Lombardia – DGA, mentre OPR, è responsabile dell'esecuzione dei controlli per la verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni generali di ammissibilità, che rientrano nel perimetro dei controlli amministrativi.

Le verifiche si focalizzano sui medesimi contenuti oggetto dell'istruttoria di ammissibilità effettuati dalla DGA sulle domande di sostegno iniziale presentate per il 1° anno di impegno e prevedono lo svolgimento dei seguenti controlli e attività amministrative:

- Il controllo della **completezza** e della **validità** delle **dichiarazioni** rese dal richiedente e della **documentazione** presentata;
- La verifica del **mantenimento delle condizioni di ammissibilità** comuni e specifiche per operazione e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.

Qualora siano previsti controlli aggiuntivi svolti da OPR nel corso dell'istruttoria di ammissibilità, essi sono esplicitati nel dettaglio in ciascuna Scheda di Misura/Operazione.

Nel caso di domande contenute nel campione dei controlli in loco, le verifiche di ammissibilità possono essere successive all'avvio dei controlli in campo, essendo questi ultimi temporalmente vincolati per la loro realizzazione al periodo in cui sono verificabili la maggior parte degli impegni specifici previsti per ciascuna operazione.

Restano in ogni caso propedeutici al pagamento di **un anticipo** sul premio ammesso e del saldo.

Conclusa l'istruttoria di verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità, in caso di esiti negativi, l'OODD trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 809/2014² il **100% delle domande** di sostegno iniziale e delle domande di pagamento è sottoposto ai controlli amministrativi, **svolti** ogni anno **da OPR**.

In generale, i controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- ✓ esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- ✓ presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- ✓ che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- ✓ il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità verificabili per via amministrativa inerenti alla Misura
- ✓ il rispetto degli impegni, degli altri obblighi e delle condizioni verificabili per via amministrativa.

I controlli amministrativi afferiscono, inoltre, all'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento, nel caso di impegni non ancora conclusi, al fine di indagare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento, (esempi: cause di forza maggiore, rinuncia, cambio di beneficiario, ecc.).

Nei casi in cui non si riuscissero a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, OPR o suo delegato procede con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio.

Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

Per il dettaglio dei controlli amministrativi svolti da OPR, specifici per ciascuna Misura / Operazione e delle relative modalità di esecuzione, si rimanda alle singole Schede di Misura / Operazione.

2.3 Controlli incrociati nell'ambito del SIGC³

Nella categoria dei controlli amministrativi rientrano specifiche verifiche che consentono la rilevazione di eventuali inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici⁴.

²Art. 28 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, Titolo III

³ Art. 29 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

⁴Ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1306/2013

Tali verifiche consistono nei controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, di gestione e controllo (SIGC)⁵ hanno l'obiettivo di presiedere la gestione amministrativa delle domande di pagamento e di integrare il Sistema Informativo delle Conoscenze (Sis.Co.) e Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Il Sistema Informativo delle Conoscenze (Sis.Co.) rappresenta, pertanto, lo strumento con cui la Regione Lombardia realizza e partecipa al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Sis.Co. supporta il sistema dei controlli rendendo disponibili in linea, all'Organismo Delegato ed a tutti i soggetti abilitati all'accesso, una serie di dati certificati relativi alle imprese agricole che si rapportano alla Pubblica Amministrazione per qualsiasi procedimento inerente il Programma di Sviluppo Rurale e garantendo il trattamento informatizzato delle domande.

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

- a. Controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole (D.P.R. 503/99) o ad altre banche dati disponibili per individuare e impedire errori di compilazione o l'introduzione di dati incongrui o anomali. In particolare, i dati inseriti nella domanda in fase di compilazione vengono incrociati:
 - con l'intera superficie inserita nel fascicolo aziendale;
 - con gli altri dati contenuti nella stessa domanda;
 - con i dati contenuti in altre domande o nel fascicolo aziendale del richiedente;
 - con i dati contenuti nelle domande o nei fascicoli di altre aziende presenti nell'anagrafe.
- b. Controlli automatici sui dati inseriti nella specifica scheda di Misura, come al precedente punto.
- c. Verifica di anomalie, derivanti da una domanda contenente dati difformi da quelli presenti nel fascicolo aziendale e incongrui rispetto ai dati contenuti in altri fascicoli aziendali (es. particelle in supero); la verifica, la convalida e la certificazione dei dati avviene attraverso l'istruttoria della pratica.
- d. Incrocio dei dati territoriali dichiarati con il Sistema Informativo Geografico (GIS) per la verifica dell'ammissibilità delle superfici per cui si richiedono i contributi.
- e. Incrocio dei dati relativi agli animali con l'Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità (BDN) e con la Banca Dati Regionale (BDR).
- f. L'identificazione delle parcelle richieste tramite la verifica incrociata con le informazioni presenti nelle banche dati del Sis.Co. (fascicolo aziendale e GIS).
- g. La valutazione della superficie effettivamente ammissibile per ogni parcella, in riferimento all'eleggibilità GIS, presente a Sis.Co.

Al fine di consentire la regolare esecuzione dei suddetti controlli sulle domande a valere sulle Misure/Operazioni oggetto del presente Manuale, l'aggiornamento o la variazione dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, relativi, nello specifico, alla lavorazione dei dati riguardanti le particelle

⁵ Il sistema integrato si applica al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, ove applicabile, dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non si applica, tuttavia, alle Misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, né alle Misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

catastali per l'identificazione delle superfici aziendali, dovrà essere richiesta dal CAA responsabile entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della domanda, salvo deroghe concordate.

Pertanto, su Sis.Co. a supporto delle suddette verifiche, sono disponibili tutti i dati e le informazioni di seguito elencati, alcuni provenienti anche dalle banche dati di diverse Amministrazioni Pubbliche, collegate a Sis.Co.:

- Registro Imprese della Camera di Commercio (incrociato con l'Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze);
- Catasto Terreni del Ministero delle Finanze;
- Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità;
- BDR;
- Anagrafe delle aziende operanti nel settore agricolo e fascicolo aziendale della Regione Lombardia, attraverso un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori (CUAA);
- Registro di tutte le domande di sostegno comunitario, nazionale e regionale;
- Sistema informativo geografico (GIS)
- Sistema Informativo Biologico (SIB - banca dati AGEA).

3 ISTRUTTORIA DI CONTROLLO

3.1 Controlli in loco

I controlli in loco vertono sull'insieme delle superfici/capi per le/i quali è stato richiesto il sostegno e prevedono la misurazione della superficie, la verifica degli animali, la verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla superficie/agli animali dichiarati.

I **controlli in loco** si distinguono in:

- controlli in loco volti a verificare l'**eleggibilità delle superfici**;
- controlli in loco sui **capi dichiarati**;
- controlli in loco volti a verificare il **rispetto degli impegni di Misura**;
- controlli in loco sul **rispetto della Condizionalità**.

Controllo in loco	Responsabile del controllo	Oggetto del controllo	Campione oggetto del controllo
Controlli in loco sull'eleggibilità delle superfici (dalla campagna 2023)	OPR	Verifica della eleggibilità delle superfici ricadenti nelle zone a campione (mediante telerilevamento e fotointerpretazione), aggiornamento dei dati GIS e procedura di Convocazione delle aziende in contraddittorio	5% delle domande presentate e ammissibili
Controlli in loco sull'eleggibilità delle superfici (fino alla campagna 2022)	AGEA	Verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alle superfici ricadenti nelle zone a campione (misurazione e coltura presente,	

Controllo in loco	Responsabile del controllo	Oggetto del controllo	Campione oggetto del controllo
		mediante telerilevamento e fotointerpretazione) ⁶	
Controllo in loco sui capi dichiarati	OPR + Organismi Delegati (Uffici AFCP/ Provincia di Sondrio, ERSAF)	Verifica dei capi iscritti al Libro Genealogico della razza	
Controllo in loco sugli impegni	OPR + Organismi Delegati (Uffici AFCP/ Provincia di Sondrio, ERSAF)	Verifica del rispetto / mantenimento degli impegni specifici di Misura / Operazione previsti dai bandi, attraverso lo svolgimento di verifiche in campo.	
Controlli in loco sul rispetto della Condizionalità⁷	AGEA	Esecuzione dei controlli per il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) con eccezione delle BCAA 1 – 2 e 3 e di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria (CGO)	1% delle domande presentate e ammissibili
	Uffici AFCP/ Provincia di Sondrio e Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS)	Controlli relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) così come specificati nel Manuale di Condizionalità e delle BCAA 1, 2 e 3.	

3.2 I controlli in loco sugli impegni

I controlli in loco previsti per ciascuna Misura/Operazione vertono sulle domande di pagamento estratte a campione da OPR e sono di competenza di OPR stesso che ne delega l'esecuzione agli Organismi Delegati, quali, ad esempio, Uffici AFCP/ Provincia di Sondrio/ERSAF.

I controlli devono essere effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario, ovvero nel periodo in cui sono verificabili la maggior parte degli impegni specifici previsti per ciascuna operazione e comunque entro l'anno in cui è stata presentata la domanda di sostegno/pagamento. Essi devono concludersi prima dell'erogazione del saldo del contributo.

⁶ È facoltà di OPR, qualora necessario per aree fuori zona campione, organizzare opportuni controlli di ammissibilità delle superfici con sistemi di misurazione idonei (es. GPS, drone, foto da satellite, ecc.)

⁷ Si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità, disponibile al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/condizionalita-1>

3.2.1 Selezione del campione

Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e deve comprendere almeno il 5% delle domande di pagamento presentate e ammissibili.

La popolazione di riferimento è costituita dalle domande validamente presentate dai beneficiari, considerando tutta la superficie richiesta a premio (esclusi quindi gli altri utilizzi) nelle zone campione definite ogni anno da OPR.

L'art. 35 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 prevede altresì che *“Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.”*

La definizione della percentuale di controllo per singola Operazione, pertanto, è effettuata tenendo conto del tasso di errore riscontrato sui controlli dell'anno precedente (n-1); qualora tali dati non fossero ancora disponibili al momento dell'estrazione del campione, OPR procederà tenendo conto del tasso di errore riscontrato sui controlli dell'anno n-2.

Pertanto, qualora il tasso di errore riscontrato su una o più Operazioni fosse superiore alla soglia del 2%, si procederà ad estrarre una percentuale maggiore di quella minima pari al 5% prevista dal Reg (UE) n. 809/2014.

Le principali irregolarità che determinano il tasso di errore sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) difformità di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;
- b) mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di Misura, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, degli impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;
- c) ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.

Sarà facoltà di OPR valutare l'estrazione di un campione anticipato, la cui percentuale di estrazione sarà definita annualmente (in genere pari ad almeno l'80% della popolazione totale). Tale campione sarà in seguito oggetto di integrazione fino al raggiungimento della percentuale stabilita per ciascuna Operazione, basandosi sulla popolazione totale (quindi su tutte le domande iniziali presentate nell'anno di riferimento).

L'estrazione avviene, inoltre, sulla base dell'analisi del rischio definita all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i..

I fattori di rischio considerati per l'estrazione del campione sono valutati annualmente ed eventualmente aggiornati sulla base delle indicazioni previste dalla Circolare di AGEA Coordinamento nonché delle analisi svolte da OPR in relazione all'andamento dei controlli effettuati.

I principali fattori di rischio di carattere generale per l'estrazione anticipata e non del campione dei controlli in loco sono elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella seguente tabella:

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 02 febbraio 2024

N	Criteri di rischio generali	Livello di rischio
1	Domanda non estratta a campione nell'anno n-2 e n-1	Alto
2	Esito del controllo in loco eseguito negli anni precedenti (riduzioni per mancato rispetto degli impegni)	Alto
3	Media particelle > 50000 m	Medio-Alto
4	Presenza di cambio beneficiario effettuata nell'anno civile precedente	Medio-Alto
5	Presenza di rinuncia nell'anno civile precedente	Medio-Alto
6	Presenza di errore palese anno civile precedente	Medio-Alto
7	Azienda che aderisce ad almeno tre altre Misure a superficie del PSR per l'anno civile considerato	Medio-Alto
8	Almeno il 15% della superficie non dichiarata nella campagna precedente	Medio-Alto
9	Iscrizione al registro debitori per qualsiasi importo (esclusi debiti INPS e latte)	Medio
10	Persona Giuridica	Medio
11	Almeno il 30% della superficie richiesta a premio non in proprietà ma con altre forme	Medio
12	Età Produttore < 30 anni	Medio-Basso
13	Produttore Uomo	Medio-Basso
14	Persona Fisica	Medio-Basso
15	Età Produttore > 30 < 50 anni	Basso
16	Produttore Donna	Basso
17	Domanda estratta a controllo Condizionalità anno n-1	Basso

Nella seguente tabella si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei principali fattori di rischio specifici per singola Misura / Operazione a Superficie:

Misura	Sottomis. / Op.	Criteri di rischio specifici per Misura / Operazione	Livello di rischio
10	10.1.1	Azienda al 4° anno che richiede pomodoro a premio o in AUO	Alto
		Richiesta del premio aggiuntivo (cover, sommersione)	Medio
		Richiesta colture orticole	Medio
	10.1.3	Presenza di Misura 214 azione "i" e non oggetto di controllo in loco	Alto
		Richiesta del premio aggiuntivo (cover, sommersione, stoppie)	Medio
	10.1.4	Richiesta di semina su sodo	Alto
Richiesta del premio aggiuntivo (cover)		Medio	
10.1.10	Richiesta in domanda solo l'operazione 10.1.10	Alto	
11	11.1	Colture foraggere	Alto
		Superficie richiesta a premio tra 0,5 e 1,5 in montagna o 1-3 ha in pianura	Alto
		Data di iscrizione al biologico inferiore a 2 anni	Alto
	11.2	Colture foraggere	Alto

Con riferimento all'Operazione 8.1.02, per le quali il numero di domande presentate risulta limitato e l'ubicazione delle aziende e delle relative superfici spesso non coincide con le zone a controllo, l'estrazione del campione è svolta in base a criteri legati al rischio, di volta in volta stabiliti tenendo in considerazione la numerosità della popolazione effettiva.

Possono essere direttamente selezionate a formare il campione anche le domande per le quali le Amministrazioni competenti segnalano la necessità di operare un controllo sulla base di elementi rilevati nell'ambito dei controlli relativi ad altre domande di contributo presentate dal medesimo beneficiario o dall'emergere di elementi di dubbio durante i controlli amministrativi.

Delle operazioni di estrazione viene redatto apposito verbale, a firma del Dirigente competente, nel quale sono specificati nel dettaglio i criteri di rischio adottati.

OPR provvede a comunicare ad ogni Organismo Delegato interessato le domande estratte da controllare e, nel caso delle domande rientranti nel campione di rischio, fornisce evidenza dei motivi alla base della selezione di ciascun beneficiario.

OPR, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative e integrativo rispetto al campione iniziale.

Qualora si verifichi la circostanza per cui un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dalla Misura prima che il controllo sia iniziato, al fine di mantenere la percentuale di controllo prevista per la Misura stessa, l'OD è tenuto a comunicare tale posizione ad OPR, che provvederà, ove necessario, alla sostituzione con altra azienda o altro beneficiario ammesso per la stessa Misura.

3.2.2 Preavviso

Ai sensi dell'art. 25 del Reg UE 809/2014 e s.m.i., i controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso. Esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni per le operazioni connesse alle superfici e non più di 48 ore per le operazioni connesse ad animali, giorni non lavorativi inclusi.

Il preavviso del controllo, se effettuato, deve avvenire tramite PEC. Le modalità e la data del preavviso devono essere documentate nella Relazione di controllo.

Il tecnico è tenuto a conservare la copia della comunicazione del preavviso al beneficiario.

Qualora si ritenga opportuno avvalersi della collaborazione delle sedi locali dei CAA, sia per ottenere assistenza nel reperimento del beneficiario sia nel raggiungimento della sede aziendale, nel caso di invio di preavviso, oltre che all'azienda sottoposta a controllo, esso potrà essere trasmesso anche al CAA di riferimento. Per garantire la tracciabilità di questa comunicazione è sufficiente utilizzare la modalità di trasmissione all'indirizzo e-mail dello sportello del CAA.

3.2.3 Verifiche in campo

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

Il beneficiario deve consentire l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato ed è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di sostegno.

Si evidenzia che la persona delegata dall'azienda deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso di un proprio documento di identità in corso di validità e dei documenti necessari alle verifiche in oggetto.

Il tecnico controllore è tenuto a far presente al beneficiario che, successivamente alla visita, dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito nel corso della verifica in campo e che, in caso di irregolarità, verrà inviata successivamente comunicazione dell'esito finale.

Gli elementi acquisiti nel corso della visita in azienda dovranno essere messi in relazione agli esiti del controllo ammissibilità superfici aggiornati da OPR sui sistemi informativi (GIS).

Per la verifica degli impegni e dei requisiti devono sempre essere utilizzate le ultime versioni delle relazioni di controllo e delle check list approvate da OPR, allegate a ciascuna Scheda di Misura/Operazione.

Gli elementi di dettaglio sul contenuto e sulle modalità operative di esecuzione delle verifiche in campo nell'ambito dei controlli in loco sono oggetto di trattazione all'interno delle Schede di Misura/Operazione.

3.2.3.1 Casi particolari

Nello svolgimento della visita possono verificarsi alcune situazioni per le quali il controllo è da considerarsi concluso, dal momento che l'impossibilità all'effettuazione o alla conclusione dello stesso è imputabile al beneficiario (art. 59, par.7 del reg. 1306/2013):

- il beneficiario/delegato non consente il corretto svolgimento del controllo in loco;
- il beneficiario/delegato non rende disponibile la documentazione aziendale ovvero il/i bene/beni oggetto del controllo.

In entrambi i casi il tecnico controllore è tenuto a indicare dettagliatamente sul verbale le motivazioni per le quali non è stato possibile eseguire o portare a termine il controllo e procede con la chiusura negativa dello stesso e con gli eventuali recuperi dovuti (per le Misure pluriennali).

3.2.4 Relazione di Controllo

Al termine dei controlli in loco, il funzionario responsabile ha il compito di verbalizzare gli esiti del controllo in loco nell'apposita Relazione di Controllo.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del Reg. (UE) 809/2014, il tecnico incaricato redige una Relazione di Controllo⁸ contenente i seguenti elementi minimi:

- dati relativi al beneficiario e all'azienda agricola;
- dati relativi alla Misura di sostegno e alle domande oggetto del controllo;
- persone presenti al controllo (funzionari Organismi Delegati, beneficiario o suo delegato, ecc.);
- l'oggetto del controllo (particelle, capi, ecc.), le modalità e le tecniche di svolgimento, l'esito;
- preavviso (presente/assente e termini temporali e modalità, nel caso in cui il preavviso sia stato effettuato);
- eventuali ulteriori misure di controllo intraprese (es. prelievi fogliari);
- eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere una comunicazione incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto, ad altre Misure di sostegno o alla condizionalità;
- eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere un controllo negli anni successivi;
- elenco della documentazione acquisita in fase di controllo, con evidenza della data di tale acquisizione e la firma del beneficiario e del controllore;

⁸ Si rimanda alle singole schede di Misura per lo schema di Relazione di Controllo specifico

- data, luogo e firma di tutti i presenti.

Il beneficiario è invitato a firmare la Relazione di Controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni.

Qualora vengano formulate osservazioni dal beneficiario, egli è tenuto a sottoscriverle all'interno della Relazione.

Qualora durante la visita aziendale venissero riscontrate irregolarità o in seguito alle verifiche sulla documentazione raccolta durante il controllo in loco emergano criticità, al beneficiario deve essere trasmessa via PEC copia della Relazione con l'esito dei controlli.

In caso di esito negativo del controllo svolto, la trasmissione telematica costituisce la formale comunicazione dell'esito dello stesso, a fronte del quale il beneficiario può chiedere il riesame secondo le modalità previste dal par. 5.1 "Riesame".

Il pagamento della domanda rappresenta la conclusione del procedimento in caso di esito positivo del controllo.

3.3 Controlli sul rispetto della condizionalità

Il controllo sul rispetto degli atti e delle norme di condizionalità è eseguito secondo le modalità definite dal "Manuale operativo dei controlli di condizionalità", redatto da OPR e aggiornato annualmente. Tale controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

3.4 Procedimento di istruttoria di controllo

Per le domande appartenenti al campione estratto a controllo in loco, viene svolta un'istruttoria di controllo che si conclude con la determinazione del saldo da erogare al beneficiario.

Nell'ambito di tale procedimento rientra l'accertamento delle superfici a premio, tramite incrocio con i dati presenti su GIS, eventualmente aggiornati a seguito delle attività di fotointerpretazione delle superfici a controllo, secondo la procedura sotto dettagliata.

3.4.1 Verifica della eleggibilità delle superfici a premio e convocazione delle aziende in contraddittorio.

A partire dalla campagna 2023, su tutti i terreni oggetto di controllo il servizio Back Office (BO) di OPR procede alla fotointerpretazione aggiornando, ove del caso, i dati presenti su GIS (attività svolta in precedenza da AGEA sul campione inviato da OPR).

Gli OODD, completate le attività di controllo e redazione delle check list e Relazione di Controllo, avviano in Sis.Co le istruttorie di controllo, inserendo nelle apposite sezioni gli esiti delle verifiche e procedendo alla compilazione delle successive fasi fino a quella di accertamento delle superfici.

Nel caso il controllo in istruttoria restituisca un esito di perfetta concordanza tra le superfici richieste e le superfici accertate dalla fotointerpretazione (difformità = 0%), gli OODD procedono alla chiusura e validazione del procedimento (istruttoria definitiva).

Diversamente se il controllo restituisce un esito con difformità di superficie tra quanto richiesto e quanto accertato dalla fotointerpretazione (difformità > 0)⁹, gli OODD inviano una comunicazione via PEC all'azienda oggetto del controllo utilizzando il Modello A - Comunicazione risultati dei controlli oggettivi, allegato al presente Manuale, con i dati della difformità e le indicazioni per l'eventuale presentazione di un'istanza di riesame (ISRI) secondo le modalità stabilite da OPR nel Documento "Modalità di applicazione del procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di uso del suolo e consistenza territoriale- ISTANZA DI RIESAME"¹⁰.

In assenza di presentazione di osservazioni o ISRI da parte dell'azienda entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione gli OODD chiudono e validano l'istruttoria in forma definitiva.

Nel caso in cui l'Azienda intenda invece procedere alla presentazione dell'Istanza di riesame a contestazione della difformità di superficie rilevata durante l'istruttoria di controllo, la procedura si sviluppa nelle fasi sotto sintetizzate:

1. il CAA/azienda inserisce le particelle, provenienti dalle lavorazioni dei controlli oggettivi sincronizzati in **ISTANZA - richiesta convocazione**, nella lista dedicata (*VARIAZIONE USO SUOLO DA CONTROLLO OGGETTIVO OPLO 2023*) allegando materiale documentale a supporto;
2. Contestualmente alla presentazione dell'istanza il CAA/azienda invia comunicazione, anche via mail ordinaria, all'AFCP di competenza comunicando il numero della ISRI presentata;
3. il BO prende in carico la proposta ed entro 7 giorni fornisce un esito (lavora/sospende);
4. il CAA valuta l'esito del punto 3 e procede:
 - a) con un nuovo rinvio integrando la richiesta (entro 7 giorni)
 - b) richiedendo un SOPRALLUOGO
 - c) accettando l'esito
5. riporto a video degli esiti e chiusura iter

A conclusione della lavorazione dell'ISRI, gli OODD riprendono il procedimento di Istruttoria di Controllo dalla fase precedente all'accertamento delle superfici grafiche, così che il sistema effettui nuovamente il controllo su GIS su dati eventualmente aggiornati.

Procedono quindi con le fasi successive fino alla validazione dell'istruttoria indicando nelle note il numero di ISRI e specificando se sono state accolte o no le richieste di modifica del dato di fotointerpretazione presente a GIS.

A conclusione dell'istruttoria l'azienda riceve formale comunicazione.

4 ISTRUTTORIA DI SALDO

L'istruttoria di saldo riguarda l'universo di domande che non rientrano nel campione dei controlli in loco.

⁹ Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 640/2014, il pagamento viene riconosciuto sulla superficie dichiarata qualora la differenza tra superficie complessiva dichiarata e superficie complessiva determinata risulti inferiore o uguale a 0,1 ha.

¹⁰ D.d.s. n. 7 del 4 gennaio 2024: "Aggiornamento delle modalità di applicazione del procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di uso del suolo e consistenza territoriale - Istanza di riesame."

Per il dettaglio dei controlli svolti nell'ambito dell'istruttoria di saldo, specifici per ciascuna Misura / Operazione e delle relative modalità di esecuzione, si rimanda alle singole Schede di Misura / Operazione.

5 ESITI DEI CONTROLLI

Con riferimento alla gestione degli esiti del controllo, si rimanda alle disposizioni attuative delle singole Misure / Operazioni e al documento "Modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio", disponibili per ciascuna Misura / Operazione nella sezione "PSR 2014-2022 Misure a Superficie" sul sito web: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

5.1 Riesame

A chiusura in SISCO del procedimento di istruttoria di controllo, prima della sua validazione, copia della Relazione di controllo, completa delle check list allegate, e del Report del Procedimento istruttorio dovranno essere trasmesse via PEC al Beneficiario.

Per i procedimenti di istruttoria di saldo solo in caso di esito negativo o parzialmente positivo l'O/DDD procede dopo la chiusura all'invio del Report del Procedimento istruttorio via PEC al Beneficiario.

Per entrambi i procedimenti di cui ai punti precedenti, ai sensi dell'articolo 10bis della Legge n.241/90 entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della PEC i Beneficiari hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Qualora i Beneficiari abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento verrà data motivazione nel campo note del procedimento di istruttoria di revisione in SISCO.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di esercitare il diritto di cui sopra, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

6 SANZIONI

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità", le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 sono quelle previste dalla Legge 898/86.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898¹¹, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

La procedura che l'Organismo Delegato/OPR deve seguire per richiedere l'irrogazione di sanzioni amministrative è la seguente:

¹¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

- a. la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- b. la compilazione del verbale di contestazione della violazione commessa. Il verbale di contestazione può fare parte integrante del verbale di controllo ed essere inviato contestualmente alla pronuncia della decadenza;
- c. la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero) che può avvenire mediante PEC o invio di raccomandata con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e dell'articolo 149 del Codice di Procedura Civile;
- d. il contestuale invio alla Direzione Generale Agricoltura, e per conoscenza all'OPR, del verbale di contestazione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

Con particolare riferimento alla Misura 13, per la quale le fasi di istruttoria sono completamente automatizzate, OPR potrà procedere al recupero dei pagamenti indebiti anche attraverso forme automatiche di compensazione o con l'iscrizione diretta nel registro debitori.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3¹² della L. 898/1986, nell'ambito di applicazione delle Misure finanziate da FEASR tra le quali rientrano le Misure oggetto del presente Manuale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
- b) 50 per cento per la parte di indebiti superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- c) 70 per cento per la parte di indebiti superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- d) 100 per cento per la parte di indebiti superiore al 50 per cento di quanto percepito.

Per importi indebitamente percepiti superiori a euro 5.000,00, oltre alle sanzioni amministrative sopra citate, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

7 MODIFICHE ALLA DOMANDA, RINUNCE, DECADENZE E ALTRO

Per quanto riguarda le disposizioni circa la gestione delle modifiche a domande già presentate, la presentazione di rinunce, la gestione delle decadenze totali e parziali, cause di forza maggiore e verifica della documentazione antimafia, si rimanda alle schede delle singole Misure / Operazioni.

¹² Così come modificato dall'art. 14 della Legge n. 96 del 4/6/2010 - Legge comunitaria 2009.

MODELLO A - Comunicazione risultati dei controlli oggettivi

EGR. SIG./SPETT.LE AZIENDA:

OGGETTO: PSR 2014-2020 – Misura _____ - Domanda _____, campagna _____ - Istruttoria di Controllo in loco. COMUNICAZIONE RISULTATI DEI CONTROLLI OGGETTIVI

In seguito ai controlli previsti per il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014, si rileva, sulla domanda di sostegno da Lei presentata per i gruppi coltura “nn.nn _____” e “nn.nn _____”, una difformità di superficie, derivante dalla interpretazione dell'uso suolo sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici, rispettivamente del ___% e ___% come da Scheda riepilogativa allegata.

I risultati degli accertamenti sulle singole particelle richieste a premio sono riportati anche nel file in formato Excel allegato alla presente.

In merito all'esito di fotointerpretazione dell'uso del suolo, entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione l'azienda in indirizzo ha facoltà di presentare sul portale SIARL all'indirizzo www.siarl.regione.lombardia.it, tramite il proprio Centro di Assistenza Agricola (CAA), un'istanza di riesame (IS.RI) per variazione uso del suolo a seguito di controllo oggettivo, allegando i documenti ivi previsti e secondo le modalità stabilite dal documento “Modalità di applicazione del procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di uso del suolo e consistenza territoriale- ISTANZA DI RIESAME”, approvato con D.d.s. n. 7 del 4 gennaio 2024.

Il numero di istanza che rilascia il sistema, in caso di sua presentazione, dovrà essere comunicato alla scrivente Struttura entro la scadenza sopra indicata.

Nel caso in cui non venisse presentata l'istanza di riesame sopra detta, decorso il termine di cui sopra i risultati dei controlli relativi all'accertamento delle superfici indicati nei documenti allegati saranno considerati definitivi e si procederà a validare l'istruttoria tenendo conto di detti esiti.

Allegati:

1. Scheda riepilogativa dei risultati dei controlli superficie
2. Dettaglio particelle a premio (file excel)

**CONTROLLO DELLE SUPERFICI OGGETTO DI DOMANDA DI SVILUPPO RURALE-
CAMPAGNA _____
PSR 2014-2020 Misura _____**

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI OGGETTIVI SULLE SUPERFICI

ESITO DEI CONTROLLI DI ACCERTAMENTO SUPERFICI

AZIENDA	CUAA	ID DOMANDA

OPERAZIONE -GRUPPO INTERVENTO	SUPERFICIE RICHIESTA (MQ) (A)	SUPERFICIE ACCERTATA (MQ) (B)	DIFFORMITA' % (A-B)/B
XX.XX – descrizione gruppo coltura			

Per ciascuno dei gruppi di coltura dichiarati in domanda viene riportata:

- la superficie richiesta in domanda (colonna A)
- la superficie accertata in istruttoria (colonna B)
- la difformità di superficie percentuale, calcolato come rapporto percentuale tra lo scostamento assoluto tra richiesto e accertato (A – B) e la superficie accertata (B)

In funzione della difformità, sia in percentuale che in valore assoluto, viene determinata la classe ai fini della determinazione degli importi da erogare da OPR, a valle delle ulteriori elaborazioni previste.

Difformità tra 0% e 3% (max 2 ha)	Difformità tra 3% e 20% (o > 2 ha)	Difformità tra 20% e 50%	Difformità >50%
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------